

Archivio



MINISTERO DELL' INTERNO

REGOLAMENTO GENERALE

PER GLI

ARCHIVI DI STATO



SCHEDATO

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE

1902

0.57

SCHEDATO



N. 445 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno ;

Visti i RR. decreti 5 marzo 1874, n. 1852; 26 marzo 1874, n. 1861; 31 maggio 1874, n. 1949; 27 maggio 1875, n. 2552; 28 novembre 1875, n. 2844; 16 dicembre 1875, n. 2845; 24 giugno 1880, n. 5521; 4 luglio 1880, n. 5545; 6 marzo 1881, n. 89; 16 giugno 1881, n. 265; 7 agosto 1881, n. 388; 13 settembre 1881, n. 409; 8 gennaio 1885, n. 2879; 1° aprile 1886, n. 3815; 28 giugno 1892, n. 494; 23 luglio 1893, n. 447; 21 settembre 1896, n. 478; 4 marzo 1897, n. 125; 20 maggio 1897, n. 174; 4 giugno 1899, n. 277; 14 febbraio 1901, n. 71; 12 dicembre 1901, n. 527;

Visti i decreti del Ministro dell' Interno 30 aprile 1874 che approva il Regolamento per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio per gli Archivi e 10 giugno 1876 che approva il Regolamento per il servizio interno degli Archivi;

Sentito il Consiglio per gli Archivi, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il Regolamento Generale per gli Archivi di Stato, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

GIOLITTI.

Visto, *il Guardasigilli* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO GENERALE

PER GLI

ARCHIVI DI STATO

TITOLO I.

Ordinamento degli Archivi

Art. 1.

Gli Archivi di Stato dipendono dal Ministero dell'Interno.

Alla vigilanza dello stesso Ministero sono sottoposti gli Archivi denominati provinciali nelle provincie napoletane e siciliane, ai quali sono applicabili le norme del presente Regolamento in quanto non siano contrarie a quelle particolarmente per essi vigenti.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'Interno ha sede il Consiglio per gli Archivi del Regno.

Esso è composto di un Presidente, di dodici Consiglieri effettivi nominati con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, scelti fra persone estranee al personale degli Archivi, e di un funzionario superiore del Ministero dell'Interno designato dal Ministro.

Potranno essere aggiunti come Consiglieri onorari personaggi noti per erudizione storica o per pratica nella paleografia e nelle dottrine archivistiche. Il loro

numero non potrà mai eccedere quello di sette e le nomine avranno luogo con le stesse norme stabilite pei Consiglieri effettivi.

I Consiglieri onorarî avranno sempre diritto di intervenire alle adunanze e di prender parte alle discussioni.

È Segretario del Consiglio il Capo della Sezione Ministeriale, cui è attribuito il servizio degli Archivi e, in sua mancanza, chi ne fa le veci.

Le funzioni dei componenti il Consiglio sono gratuite; una indennità è dovuta soltanto ai membri effettivi che non risiedono in Roma.

Art. 3.

Al Consiglio per gli Archivi dev'essere chiesto parere su quanto concerne:

la compilazione o modificazione delle leggi e dei regolamenti sugli Archivi;

le questioni attinenti all'ordinamento generale degli Archivi e del corrispondente servizio;

il metodo dei lavori di ordinazione o pubblicazione degli atti e le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei regesti e di ogni altro lavoro generale di Archivio;

le nomine dei Direttori di Archivio.

Il Consiglio dà pure il suo parere negli altri casi previsti da leggi o regolamenti o quando ne sia richiesto dal Ministero, e, nelle materie di ordine generale, può anche fare proposte di sua iniziativa.

Art. 4.

Il Consiglio per gli Archivi, su richiesta del Ministero dell'Interno, viene convocato dal Presidente, in sessione ordinaria, una volta all'anno e, in sessione straordinaria, ogni qual volta se ne verifichi il bisogno.

A ciascun Consigliere è trasmesso l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Il Presidente trasmette ai Consiglieri gli atti ricevuti, sui quali non intende riferire egli stesso, con invito di darne notizia alla prossima adunanza e di proporre per iscritto la deliberazione relativa.

Mancando il Presidente, ne fa le veci il Consigliere effettivo più anziano per nomina.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre l'intervento della maggioranza dei membri effettivi.

La proposta s'intende adottata, quando ha ottenuto la maggioranza dei voti; in caso di voti uguali prevale quello del Presidente.

Nelle votazioni relative a persone si procede a scrutinio segreto.

Ogni Consigliere ha diritto di motivare il proprio voto, se si tratta di votazione palese; nelle votazioni segrete, il solo Presidente ha diritto di dichiarare il proprio voto, quando si avvera il caso dell'uguaglianza dei voti.

Il Segretario stende il verbale che è approvato e firmato dal Presidente e dal funzionario del Ministero dell'Interno membro del Consiglio.

Ciascun Consigliere ha diritto di leggere il verbale e di chiedere tutte quelle rettifiche che credesse necessarie nella seduta successiva.

Le deliberazioni adottate sono comunicate al Ministro dell'Interno.

Art. 6.

I Consiglieri effettivi che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificare i motivi dell'assenza, decadono dall'ufficio.

Il Ministero dell'Interno dichiara la decadenza e promuove la surrogazione relativa.

Art. 7.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita la Giunta del Consiglio per gli Archivi, composta del Presidente

del Consiglio per gli Archivi, di tre membri effettivi del Consiglio per gli Archivi, designati ogni due anni dal Consiglio stesso, e dal funzionario del Ministero dell'Interno membro del Consiglio.

I componenti elettivi della Giunta restano in carica, anche dopo la scadenza del biennio dalla nomina, fino a quando non siano nominati i loro successori: essi possono sempre essere confermati.

Le riunioni della Giunta sono valide con l'intervento di tre dei suoi componenti.

Il Segretario del Consiglio per gli Archivi avrà anche le funzioni di Segretario della Giunta.

Art. 8.

La Giunta del Consiglio per gli Archivi dà parere: sulle nomine e promozioni dei funzionari degli Archivi di Stato, a meno che non si tratti di nomine e promozioni a seguito di esami di concorso, salvo per le nomine dei Direttori di Archivio il disposto dell'art. 3; sui trasferimenti dei funzionari stessi; sulla applicazione delle punizioni disciplinari di competenza del Ministero.

La Giunta dà pure il suo parere negli altri casi previsti da leggi o regolamenti o quando ne sia richiesta dal Ministero.

Art. 9.

La Giunta del Consiglio per gli Archivi è convocata dal Ministro dell'Interno.

Mancando il Presidente del Consiglio per gli Archivi, la Giunta è presieduta dal Consigliere elettivo più anziano per nomina.

Il Segretario stende il verbale che è approvato e firmato dal Presidente e dal funzionario del Ministero dell'Interno, membro della Giunta.

Art. 10.

Alla Giunta del Consiglio per gli Archivi sarà richiesto il parere anche sulle materie di competenza del

Consiglio per gli Archivi, quando, per l'urgenza, non sia possibile di convocarlo, salvo a riferirne ad esso alla prima adunanza.

Art. 11.

Il servizio archivistico è esercitato dalle Direzioni di Archivio. La sede e la circoscrizione di ciascuna Direzione, risulta dalla tabella A, allegato N. 1.

Art. 12.

A domanda delle Province e dei Comuni potranno nei capoluoghi di Provincia che ne sono privi, con decreto Reale, udito il Consiglio per gli Archivi, istituirsi altri Archivi di Stato purchè gli Enti locali forniscano i fabbricati adatti per il primo impianto e per il prevedibile sviluppo almeno per un decennio, le scaffalature occorrenti per il primo impianto e si obblighino a un contributo annuo fisso che corrisponda alla spesa per il personale necessario, tenuto conto anche dell'onere futuro delle pensioni, ed alla spesa presunta per il funzionamento dei nuovi istituti, detratto il provento prevedibile dei diritti d' Archivio.

Art. 13.

Quando si tratti di trasformazione degli Archivi, denominati provinciali, del Mezzogiorno e delle Province Siciliane, ferme restando le condizioni stabilite nell'articolo precedente, lo Stato assume nel personale di ruolo gli impiegati che vi sono addetti da tempo anteriore al 31 dicembre 1901 o anche che vi siano stati in seguito adibiti quando la nomina fosse fatta con le norme stabilite dal R. decreto 25 gennaio 1863, N. 1141.

La classificazione nei ruoli degli Archivi di Stato viene fatta dal Ministero, previo parere della Giunta del Consiglio per gli Archivi, tenuto conto dei titoli posseduti e dello stipendio e dei proventi o assegni di cui essi fruiscono. Essi non potranno però ottenere nell' Ammini-

strazione degli Archivi di Stato avanzamenti maggiori di quelli che sarebbero consentiti negli Archivi provinciali nei quali ciascuno era addetto, salvo per coloro, che, iscritti nel ruolo a gradi inferiori a quelli di archivista o di assistente, non riescano vincitori nel concorso per la nomina a tali gradi, ovvero iscritti col grado di assistente riescano vincitori del concorso al grado di archivista a norma dell'art. 31.

Le pensioni ed indennità spettanti agl' impiegati degli Archivi provinciali, che passassero nei ruoli del personale degli Archivi di Stato, saranno regolate con le norme delle leggi vigenti sulle pensioni civili.

Art. 14.

Col decreto che istituisce i nuovi Archivi, sarà modificata la tabella B, allegato N. 2, di cui all' art. 15, tenuto conto dei bisogni dei nuovi istituti e del contributo degli Enti locali.

TITOLO II.

Personale

CAPO I.

Classificazione e ammissione

Art. 15.

Gli impiegati dell' Amministrazione degli Archivi di Stato si distinguono in tre categorie: appartengono alla prima i capi archivisti, i primi archivisti, gli archivisti e i sotto-archivisti; alla seconda gli assistenti e i sotto-assistenti; alla terza i commessi d'ordine.

I gradi, le classi, gli stipendî di ciascuna categoria, il numero corrispondente degl' impiegati e il ruolo del per-

sonale di servizio sono determinati dalla tabella *B*, allegato N. 2.

Art. 16.

Ogni Archivio ha un Direttore.

La ripartizione del personale fra i singoli Archivi di Stato è determinata dalla tabella *C*, allegato N. 3.

Potrà, per ragioni che fossero riconosciute dalla Giunta del Consiglio per gli Archivi, non serbarsi la proporzione tra gl'impiegati delle diverse categorie stabilito dalla detta tabella, fermo restando il complesso numerico dei funzionari a ciascun Archivio assegnati.

Art. 17.

Per l'ammissione agl'impieghi di 1^a e 2^a categoria nell'Amministrazione degli Archivi di Stato occorre lo esperimento dell'alunnato.

La nomina ad alunno è fatta per esame di concorso, il quale viene indetto per un determinato numero di posti, che non può superare la proporzione del cinque per cento del numero totale dei funzionari della categoria rispettiva, oltre i posti che già siano vacanti.

Art. 18.

Ogni aspirante all'alunnato, per essere ammesso al concorso, deve giustificare:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di avere compiuti gli anni 18 e non superati i 30;
- c) di essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti fisici incompatibili col servizio d'Archivio;
- d) di aver soddisfatto, se raggiuntane l'età, agli obblighi della leva;
- e) di avere sempre tenuto buona condotta;
- f) di avere conseguito:
per gli aspiranti agl'impieghi di 1^a categoria, la laurea in giurisprudenza o in lettere in una delle Uni-

versità del Regno o nell' Accademia scientifico-letteraria di Milano, o nell' Istituto di studî superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero il diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il predetto Istituto di studî superiori in Firenze;

per gli aspiranti agl' impieghi di 2^a categoria, la licenza liceale.

Art. 19.

Aperto un concorso, le domande, corredate dai prescritti documenti, sono fatte pervenire al Ministero dell' Interno per mezzo dei Prefetti delle Provincie ove gli aspiranti hanno il loro domicilio.

Nella domanda i concorrenti potranno indicare a quale Archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 20.

I candidati ammessi al concorso sostengono gli esami con le norme stabilite nel Capo III del presente Titolo.

Sono nominati alunni solo i candidati dichiarati idonei nel numero dei posti messi a concorso secondo la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice e approvata dal Ministro.

Art. 21.

Gli alunni devono fare presso un Archivio di Stato il tirocinio di almeno due anni per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e dar prova della necessaria attitudine al servizio archivistico.

Il tirocinio è gratuito: però può il Ministero accordare agli alunni una indennità mensile non superiore a L. 100.

Art. 22.

Durante il periodo del tirocinio gli alunni seguiranno la scuola di paleografia e dottrina archivistica, di cui